



In collaborazione con:



Con il patrocinio della Regione Umbria



Il Cesvol svolge le sue attività con risorse del Fondo Speciale per il Volontariato amministrato dal Comitato di Gestione dell'Umbria e alimentato dalle seguenti Fondazioni bancarie:

- Fondazione Cassa Risparmio Perugia
- Fondazione Monte Paschi Siena
- Fondazione Cassa Risparmio Terni e Narni
- Fondazione Cassa Risparmio Spoleto
- Fondazione Cassa Risparmio Foligno
- Fondazione Cassa Risparmio Orvieto
- Fondazione Cassa Risparmio Città di Castello
- Fondazione Cassa Risparmio Province Lombarde



*Di notte l'angelo.
Chiude gli occhi.
Per dimenticare il dolore, senza
dimenticare le cose brutte.
Per immergersi nel bene, dolce, come in
un'acqua scura e calda.
E riposare.*

Informazioni:

Cesvol Perugia - Via Penna 104/106 Sant'Andrea delle Fratte -
Tel 075 5271976 - Fax 075 5287998 convegni@pgcesvol.net
Regione dell'Umbria: Silvestri Simonetta
Eventuali e-mail: bicgraal@yahoo.it
Chi avesse quesiti e domande da porre al prof. Paolo Cendon è pregato di inviarle via e-mail



Convegno
**U na tappa nel lungo
cammino delle liberta':
l'istituto
dell'amministrazione
di sostegno**



20 Giugno 2008
ore 9.00 - 13.00

salone d'onore della giunta regionale Perugia

Programma:

Introduzione: *Avv. Luigi Lanna* - Presidente

Cesvol Perugia

Saluti:

Maurizio Rosi - Assessore Regionale Sanità

Rita Zampolini - ANCI Umbria

Tiziana Capaldini - Assessore alle Politiche di
Coesione Sociale, Comune di Perugia

Relazione Prof. Paolo Cendon

“Che cos'è l'amministrazione di sostegno”

Relazione Avv. Rita Rossi

“L'abrogazione dell'interdizione”

Intervento *Dott. Catanelli* - Assessorato alla
Sanità Regione Umbria

Intervento *Dott.ssa Silvestri* - Assessorato alle
Politiche Sociali Regione Umbria

Intervento *Avv. Zuccaccia Giancarlo* -

Fondazione Madre Coraggio

Interventi dell'Associazione dei Familiari, dei
Servizi socio sanitari

Dibattito

Chiusura lavori: *Damiano Stufara* - Assessore
Regionale Politiche Sociali

Coordina i lavori Carlo Biccini Segretario
regionale Forum Terzo Settore

Amministratore di sostegno

L'amministrazione di sostegno è una figura istituita con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione.

Chi è

L'amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

Che cosa fa

L'ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, e in questo si differenzia dall'interdizione.

I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato.

Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

A chi si rivolge

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.

Anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Come fare

La persona interessata può mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio e entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore. Il suo decreto diventa immediatamente esecutivo.

Con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004 è stata introdotta la figura dell'amministratore di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone con gravi disabilità. Questa figura si aggiunge agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con il compito di assistere in modo più adeguato la persona, rispettando i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi limiti, prendendosi cura e non sostituendosi ad essa.

*Durante la giornata di studio sarà
presentata la Guida
dell'Amministrazione di Sostegno del
Prof. Paolo Cendon*